COMUNE DI RIETI
PROVINCIA DI RIETI

DELIBERAZIONE N. 86

☒ Soggetta invio Capigruppo Consiliari

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Norme di organizzazione sulla trasparenza – Tutela della Privacy.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventiquattro** del mese di **aprile** alle ore **13:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1) Simone PETRANGELI	Sindaco	1	
2) Emanuela PARIBONI	Vice Sindaco	1	
3) Paolo BIGLIOCCHI	Assessore	1	
4) Andrea CECILIA	Assessore	1	
5) Marcello DEGNI	Assessore	1	
6) Diego DI PAOLO	Assessore	1	
7) Stefania MARIANTONI	Assessore	1	
8) Alessandro MEZZETTI	Assessore	1	
9) Carlo UBERTINI	Assessore	1	
	totali	9	0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott.ssa Rosa Iovinella

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. Simone Petrangeli nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

LA GIUNTA COMUNALE.

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice");

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. b) del Codice qualifica come **dato personale** "**qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale**";

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 1, lett. m) del Codice definisce la diffusione dei dati personali come "il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione";

CONSIDERATO che l'art. 19, comma 3, del Codice prevede che la diffusione di dati da parte di un soggetto pubblico è ammessa unicamente quando tale operazione è prevista da una norma di legge o di regolamento;

CONSIDERATO che l'art. 124, comma 1, del d.lg. 18/8/2000 n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" prevede espressamente che "Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge".

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69, avente a oggetto "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" sancisce che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati";

CONSIDERATO che, ai fini della verifica della liceità delle modalità di pubblicazione online di atti e documenti contenenti dati personali, il Garante ha indicato che "*nelle ipotesi in cui specifiche disposizioni di settore individuino determinati periodi di tempo per la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi (es., art. 124, d.lg. n. 267/2000 riguardante le deliberazioni del comune e della provincia che devono essere affisse all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi), i soggetti pubblici sono tenuti ad assicurare il rispetto dei limiti temporali previsti, rendendoli accessibili sul proprio sito web durante il circoscritto ambito temporale individuato dalle disposizioni normative di riferimento, anche per garantire il diritto all'oblio degli interessati*" e che "t*rascorsi i predetti periodi di tempo specificatamente individuati, determinate notizie, documenti o sezioni del sito* ***devono essere rimossi dal web*** *o privati degli elementi identificativi degli interessati*" (cfr. par. 5.2, richiamato dal par. 6.B del Provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web", pubblicato in G. U. n. 64 del 19 marzo 2011, disponibile sul sito dell'Autorità www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1793203);

2) Il termine di cui sopra potrà essere diverso laddove i Dirigenti, in base a specifiche disposizioni di legge e/o a specifiche esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, ne attestino la necessità opportunità sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).

3) E' assolutamente vietato pubblicare informazioni o dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone e dati sensibili ai sensi dell'art. 22, comma 8, art 65, comma 5, e art. 68, comma 3 del Codice privacy.

Si allega infine lo schema "Informativa Privacy", (ALL. "A") che i Dirigenti avranno cura di inserire in tutta la modulistica in uso e, comunque, ogni volta che al cittadino viene richiesto di fornire dati personali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Atteso che anche per le determine, in via giurisprudenziale, è sancita l'obbligatorietà della pubblicazione in analogia a quanto previsto per le delibere per 15 giorni consecutivi e naturali all'Albo Pretorio on line dell'Ente.

Atteso che negli atti predisposti sono indicati frequentemente dati personali la cui pubblicazione deve rispondere ai principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità e delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.

RILEVATA, pertanto, la necessità di fornire a tutti i dipendenti, ai sensi dei citati artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, indicazioni affinché le modalità di pubblicazione delle determine contenenti dati personali sul sito web istituzionale e sull'albo pretorio online, rispettino le indicazioni – relative al mantenimento della diffusione dei dati in Internet – fornite dal Garante con il citato provvedimento del 2 marzo 2011 recante le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" (si veda, in particolare, il par. 5.2);

Visti:

- il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento reso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Visto il bilancio di previsione 2013;

Ad unanimità di voti espressi legalmente;

D E L I B E R A

1) di prescrivere, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di indicare espressamente nella parte finale del dispositivo delle determinazioni, negli atti di liquidazione ed in qualsiasi altro provvedimento oggetto di pubblicazione, secondo quanto previsto dal D.lgs 33 del 2012, ove sono indicati dati personali, la seguente dicitura:

- Si dà atto che il presente provvedimento contiene dati personali, la cui diffusione è disposta per il solo termine di 15 giorni per la pubblicazione all'albo pretorio e/o Sezione Amministrazione Trasparente dell'Ente, in conformità ai principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali, previsti dalle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - 2 marzo 2011.

- Si dispone che la pubblicazione sia eseguita per 15 giorni consecutivi e che al termine il provvedimento sia rimosso.

2) Il termine di cui sopra potrà essere diverso laddove i Dirigenti, in base a specifiche disposizioni di legge e/o a specifiche esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, ne attestino la necessità opportunità sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).

3) E' assolutamente vietato pubblicare informazioni o dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone e dati sensibili ai sensi dell'art. 22, comma 8, art 65, comma 5, e art. 68, comma 3 del Codice privacy.

Si allega infine lo schema "Informativa Privacy", (ALL. "A") che i Dirigenti avranno cura di inserire in tutta la modulistica in uso e, comunque, ogni volta che al cittadino viene richiesto di fornire dati personali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

2) Il termine di cui sopra potrà essere diverso laddove i Dirigenti, in base a specifiche disposizioni di legge e/o a specifiche esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità degli atti, ne attestino la necessità opportunità sempre nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice).

3) E' assolutamente vietato pubblicare informazioni o dati idonei a rilevare lo stato di salute delle persone e dati sensibili ai sensi dell'art. 22, comma 8, art 65, comma 5, e art. 68, comma 3 del Codice privacy.

Si allega infine lo schema "Informativa Privacy", (ALL. "A") che i Dirigenti avranno cura di inserire in tutta la modulistica in uso e, comunque, ogni volta che al cittadino viene richiesto di fornire dati personali.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO f.to Avv. Simone Petrangeli	IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Rosa Iovinella

Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segretario Generale
f.to dott.ssa Rosa Iovinella

Si attesta la regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 – comma 1 – del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

La presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Vito Dionisi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art. 32 L.18/06/2009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267)

N Registro Pubblicazioni
si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data odierna viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi. Si dà atto che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

Rieti, lì

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Rieti, lì _____ _____